



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Udine

- VISTA la nota p.e.c. prot. n. 378419 del 08/05/2026, con la quale la REGIONE CALABRIA - Dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale Settore 10 Trasporto pubblico locale e Osservatorio per la mobilità regionale - ha autorizzato la società "RCS Sport S.p.A.", con sede in via Rizzoli, 8 - 20132 Milano (MI), allo svolgimento della gara "109° Giro d'Italia" - Corsa ciclistica internazionale a tappe per professionisti - prevista a partire dal 12 maggio 2026 fino al 31 maggio 2026, il cui percorso è articolato in 21 tappe, di cui 18 nel territorio nazionale;
- COSIDERATO che, nella giornata di sabato 30 maggio 2026, il percorso della manifestazione del 109° Giro d'Italia, con la 20° tappa Gemona del Friuli 1976-2026 - Piancavallo, interesserà il territorio della provincia Udine, con l'attraversamento della viabilità dei comuni di Gemona del Friuli, Venzone, Bordano, Trasaghis, Osoppo, Buja, Artegna, Magnano in Riviera, Tarcento, Nimis, Reana del Rojale, Tricesimo, Cassacco, Treppo Grande, Colloredo di Monte Albano, Majano, San Daniele del Friuli e Forgaria nel Friuli;
- CONSIDERATE le risultanze delle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16 aprile 2026 e del 25 maggio 2026;
- VISTA la nota p.e.c. prot. n. 46267 del 21/05/2026, con la quale RCS Sport S.p.A. - Ufficio Ciclismo ha comunicato la crono-tabella con gli orari aggiornati;
- VISTO il piano della viabilità per la provincia di Udine, elaborato dal Compartimento Polizia Stradale Per il Friuli Venezia Giulia, Sezione di Udine, trasmesso con nota p.e.c. prot. n. 57185 del 27/05/2026;
- RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002 n. 9 e, da ultimo, dalla L. n. 58/2025, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
- VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione veicolare, nella giornata di sabato 30 maggio 2026, lungo tutta la viabilità del percorso di gara ricadente nell'ambito territoriale della provincia Udine, a partire da 2 ore e 30 minuti prima del transito dei ciclisti alla media più veloce indicata nella crono-tabella prot. n. 46267 del 21/05/2026, trasmessa dalla Società RCS Sport S.p.A., organizzatrice dell'evento ed allegata alla presente, con partenza prevista alle ore 10:45 dal comune di Gemona del Friuli (UD) e fino all'uscita dei concorrenti dal comune di Forgaria nel Friuli (UD), prevista per le ore 12:42 circa.

È consentito il transito della carovana pubblicitaria secondo le indicazioni riportate con nota p.e.c. prot. 0036370 del 22/04/2026, trasmessa dalla Società RCS Sport S.p.A..

In deroga a quanto sopra riportato, sarà consentito l'attraversamento del percorso di gara fino a 30 minuti prima del transito dei ciclisti alla media più veloce indicata nella crono-tabella allegata, secondo quanto previsto dal piano di viabilità elaborato dal Compartimento Polizia Stradale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione di Udine, allegato alla presente ordinanza.

Al fine di garantire la massima sicurezza della manifestazione e prevenire eventuali turbative della circolazione legate alla suddetta deroga, l'Organizzatore della manifestazione curerà la presenza di idonei mezzi di soccorso stradale pronti ad operare in corrispondenza delle citate intersezioni.



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Udine

La fine della sospensione avverrà, come già precisato, solo dopo il transito del veicolo della Polizia Stradale munito di bandiera verde, che seguirà il veicolo munito di cartello “fine gara ciclistica” posto in coda al passaggio di tutti i partecipanti.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- il veicolo con il cartello mobile “inizio gara” non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile “fine gara” non si attardi troppo rispetto all’ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara rispettando i tempi di chiusura della circolazione stradale stabiliti;
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso di gara (ovvero sulle corsie o nei tratti gravati dalla limitazione sopraindicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella riservata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
- è vietato sia ai conducenti dei veicoli sia ai pedoni l’attraversamento del percorso di gara.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato.

I concorrenti ed i veicoli dell’organizzazione dovranno essere scortati, secondo prescrizioni dell’autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29, come modificato dal Provvedimento Dirigenziale del 27/02/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno.

L’interdizione al traffico dovrà essere attuata dal personale dalla RCS Sport S.p.A., organizzatrice della manifestazione, presidiando tutti gli incroci e tutte le affluenze, comprese le carrarecce, i passi carrabili e le strade private esistenti lungo il percorso e ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali ubicate sul tracciato della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione.

I Sindaci dei comuni coinvolti nella gara e gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada coperti dalla manifestazione, per quanto di rispettiva competenza, come sarà specificatamente disposto dalla Questura di Udine con apposita ordinanza.

Conformemente alle prescrizioni dell’autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la



Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Udine

massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Udine data protocollo (generato dal sistema)

Fascicolo 1274/2026

IL PREFETTO
(Lione)